



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
EMILIO BARUCCI	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI SCHIAVONE	Componente designato dalle imprese di assicurazione
FRANCESCO ZAMPINO	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore EMILIO BARUCCI

Riunione del 25/06/2026

FATTO

Con ricorso presentato il 27 gennaio 2026, il ricorrente espone che, nel maggio 2025, era stato costretto a risarcire personalmente i danni arrecati a un vicino in conseguenza di un'infiltrazione d'acqua. Riferisce che, proprio al fine di evitare il ripetersi di analoghe situazioni, in data 17 giugno 2025 stipulava la polizza oggetto della presente controversia, rappresentando all'intermediario l'esigenza di ottenere una copertura per la responsabilità civile verso terzi derivante da spargimento d'acqua.

Espone che, in data 1° settembre 2025, si verificava una nuova infiltrazione e che, a seguito della denuncia del sinistro, l'impresa negava l'operatività della copertura, rilevando che la polizza non comprendeva la garanzia relativa alla responsabilità civile del proprietario del fabbricato. Riferisce di avere sostenuto spese per la ricerca del guasto pari a euro 305,00 e di avere successivamente risarcito il terzo danneggiato per l'importo di euro 1.800,00.

Il ricorrente deduce di essere cittadino straniero, privo di specifiche competenze in materia assicurativa, e di essersi integralmente affidato alla consulenza dell'intermediario, il quale,



pur essendo a conoscenza del precedente sinistro, non gli avrebbe proposto una copertura conforme alle esigenze rappresentate. Deduce, inoltre, che l'impresa avrebbe assunto un comportamento contraddittorio nella gestione del sinistro, avendo inizialmente ricondotto il diniego alla natura condominiale della tubazione e successivamente motivato il rigetto con l'assenza della garanzia di responsabilità civile del proprietario.

Chiede, pertanto, la condanna dell'impresa al pagamento della complessiva somma di euro 2.105,00, oltre alle spese legali e amministrative. Chiede, altresì, la condanna dell'intermediario per avere collocato una polizza non idonea alle proprie esigenze.

Con provvedimento del 20 febbraio 2026, la Presidente del Collegio dell'Arbitro Assicurativo dichiarava inammissibile il ricorso nei confronti dell'intermediario per mancata presentazione del previo reclamo.

L'impresa resistente chiede il rigetto del ricorso. Deduce che la polizza comprendeva le garanzie "Incendio e Complementari"; la garanzia facoltativa "Spargimenti di acqua"; la garanzia "Conduzione del locatario", nell'ambito della sezione "Responsabilità civile verso terzi"; la garanzia "Assistenza"; la copertura, tuttavia, non sarebbe stata estesa anche alla "RC Proprietà dei fabbricati". Precisa, inoltre che la garanzia facoltativa "Ricerca Guasto", facente parte della sezione "Incendio", non risulta acquistata.

Espone che, a seguito della denuncia del sinistro, veniva conferito incarico a un perito fiduciario, dai cui accertamenti emergeva la rottura di una tubazione di scarico del bagno. Sostiene che il sinistro non rientrasse tra le garanzie acquistate, in quanto l'unica garanzia astrattamente idonea a operare nel caso di specie sarebbe stata appunto la garanzia RC del fabbricato, non presente in polizza. Riferisce, inoltre, che, a seguito delle contestazioni del ricorrente, disponeva ulteriori accertamenti peritali, i quali confermavano le conclusioni già raggiunte.

Con riferimento alla fase precontrattuale e alla successiva fase di stipula, l'impresa deduce che il questionario relativo alle richieste ed esigenze del contraente e la restante documentazione precontrattuale confermerebbero la correttezza dell'operato dell'intermediario e la piena coerenza del contratto rispetto alle scelte assicurative effettuate dal ricorrente. Aggiunge che l'esclusione di questa garanzia non solo avrebbe corrisposto alla precisa volontà del contraente, ma sarebbe risultata anche coerente con la circostanza che l'immobile era inserito in un Condominio già assicurato con polizza Globale Fabbricati nella quale è presente la garanzia RC della proprietà.

Nella memoria di replica, il ricorrente ribadisce le proprie doglianze, contestando la ricostruzione dell'impresa in ordine alle ragioni del diniego e sostenendo che la polizza sottoscritta comprendeva le garanzie "Responsabilità civile verso terzi", "Capofamiglia", "Conduzione del locatario" e la garanzia facoltativa "Spargimenti di acqua". Deduce che la denominazione delle garanzie acquistate e le informazioni ricevute in sede di stipula lo avevano indotto a ritenere che la copertura comprendesse anche i danni da acqua arrecati al vicino e chiede che la controversia sia valutata secondo equità e trasparenza, accertando la responsabilità dell'impresa per la mancata copertura dell'evento.



Con memoria di controreplica, l'impresa insiste per il rigetto del ricorso, richiamando integralmente le difese già svolte.

DIRITTO

Come detto, con provvedimento del 20 febbraio 2026 la Presidente del Collegio dell'Arbitro Assicurativo ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti dell'intermediario per mancata presentazione del previo reclamo.

Residua, pertanto, l'esame delle sole domande formulate nei confronti dell'impresa resistente.

In via preliminare, deve essere esaminata la domanda con la quale il ricorrente chiede la condanna dell'impresa al pagamento delle spese legali e amministrative.

La domanda non può essere accolta.

Il ricorrente, infatti, si limita a richiederne genericamente il rimborso, senza indicarne l'ammontare, la causale o i criteri di quantificazione, né allega documentazione idonea a comprovarne l'effettivo sostenimento. La richiesta risulta, pertanto, priva dei necessari elementi di determinatezza e deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. h), del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, "Decreto") e, in ogni caso, infondata per difetto di prova.

Occorre, inoltre, esaminare le richieste formulate dal ricorrente nella memoria di replica, con le quali chiede che la controversia sia valutata secondo equità e trasparenza, accertando la responsabilità dell'impresa per la mancata copertura di un evento che sarebbe rientrato nelle proprie ragionevoli aspettative di tutela.

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Decreto, con le memorie di replica e controreplica non possono essere proposte domande nuove o nuove eccezioni procedurali e di merito sulle circostanze del ricorso non contestate con la memoria di controdeduzione.

Come questo Collegio ha già avuto modo di affermare, tale disposizione non impedisce alle parti di precisare o sviluppare le domande e le difese già formulate, purché le memorie non introducano nuove pretese o non determinino un ampliamento del *thema decidendum* originariamente devoluto all'Arbitro (Decisione AAS, n. 522/2026).

Nel caso di specie, tale situazione non ricorre.

Con il ricorso il ricorrente ha contestato, nei confronti dell'impresa, il diniego di copertura assicurativa, mentre le censure concernenti la fase di collocamento della polizza e l'asserita violazione degli obblighi di consulenza erano state formulate esclusivamente nei confronti dell'intermediario, nei cui confronti il ricorso è stato dichiarato inammissibile con il citato provvedimento presidenziale.

Solo con la memoria di replica il ricorrente ha chiesto di accertare la responsabilità dell'impresa per la mancata copertura dell'evento in relazione alle proprie aspettative di tutela, prospettando per la prima volta nei confronti dell'impresa una responsabilità correlata alle modalità con cui il contratto sarebbe stato collocato e alla pretesa inadeguatezza della copertura assicurativa rispetto alle esigenze rappresentate.



Tale domanda amplia il *thema decidendum* originariamente devoluto al Collegio e deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Decreto.

Residua, quindi, l'esame della domanda con la quale il ricorrente contesta la legittimità del diniego opposto dall'impresa.

Sul punto, non è controverso tra le parti che la polizza non comprendesse la garanzia contro la responsabilità civile del proprietario del fabbricato.

L'impresa sostiene che tale garanzia costituiva l'unica copertura astrattamente idonea a operare nel caso di specie e che le garanzie di responsabilità civile presenti, ovvero "Conduzione del locatario" e "Capofamiglia", non risultano applicabili al sinistro denunciato.

Il ricorrente, per converso, deduce di avere richiesto una copertura che lo garantisse anche rispetto ai danni arrecati a terzi in conseguenza di infiltrazioni d'acqua e sostiene che la presenza, nel contratto, delle garanzie "Responsabilità civile verso terzi", "Capofamiglia", "Conduzione del locatario" e della garanzia facoltativa "Spargimenti di acqua", unitamente alle informazioni ricevute in sede di stipula, lo avrebbe ragionevolmente indotto a ritenere che il rischio fosse assicurato.

Il Collegio osserva che il frontespizio della polizza individua espressamente le garanzie acquistate, tra le quali non figura la garanzia di responsabilità civile della proprietà, che sarebbe risultata essere effettivamente l'unica applicabile rispetto al sinistro verificatosi. Analoga indicazione emerge dal questionario relativo alle richieste ed esigenze del contraente e dalla restante documentazione precontrattuale, che risultano coerenti con il contenuto del contratto successivamente emesso.

Le deduzioni del ricorrente, pur evidenziando il diverso affidamento da lui maturato circa l'estensione della copertura assicurativa, non trovano riscontro nella documentazione versata in atti, dalla quale non emergono elementi da cui possa desumersi che il contenuto della polizza non corrispondesse alle garanzie effettivamente selezionate. D'altra parte, non risulta acquistata nemmeno la garanzia facoltativa "Ricerca Guasto".

Ne consegue che il diniego opposto dall'impresa risulta conforme al contenuto del contratto e che il ricorso, per la parte residua, non possa trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

Per la Presidente

Firmato digitalmente da
GIOVANNI STELLA